

Allegato A
alla Delibera di C.C.
n. ____ del ____



**COMUNE DI
MELDOLA**

**REGOLAMENTO
URBANISTICO
EDILIZIO**

Attuazione articolo 29 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i

VARIANTE 7

RELAZIONE





COMUNE DI MELDOLA

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

Attuazione articolo 29 della L.R. n. 20/2000 e s.m.i

VARIANTE 7

RELAZIONE

ADOZIONE	<i>Delibera C.C. n. 111 del 13 dicembre 2007</i>
APPROVAZIONE	<i>Delibera C.C. n. 060 del 29 settembre 2008</i>
ADOZIONE VARIANTE N.1	<i>Delibera C.C. n.080 del 29 novembre 2008</i>
APPROVAZIONE VARIANTE N.1	<i>Delibera C.C. n. 026 del 27 febbraio 2009</i>
ADOZIONE VARIANTE N.2	<i>Delibera C.C. n.038 del 23 marzo 2009</i>
APPROVAZIONE VARIANTE N.2	<i>Delibera C.C. n. 089 del 12 novembre 2010</i>
ADOZIONE VARIANTE N.3	<i>Delibera C.C. n.029 del 28 marzo 2011</i>
APPROVAZIONE VARIANTE N.3	<i>Delibera C.C. n. 076 del 29 settembre 2014</i>
ADOZIONE VARIANTE N.4	<i>Delibera C.C. n. 085 del 28 dicembre 2012</i>
APPROVAZIONE VARIANTE N.4	<i>Delibera C.C. n. 019 del 29 aprile 2013</i>
ADOZIONE VARIANTE N.5	<i>Delibera C.C. n.012 del 28 aprile 2014</i>
APPROVAZIONE VARIANTE N.5	<i>Delibera C.C. n. 064 del 28 luglio 2014</i>
ADOZIONE VARIANTE N.6	<i>Delibera C.C. n. 087 del 28 novembre 2014</i>
APPROVAZIONE VARIANTE N.6	
ADOZIONE VARIANTE N.7	

Progettisti
Arch. Enzo Colonna

Collaboratori:
Arch. Eva Flamigni
Arch. Francesca Foschi

Il Responsabile del Settore Urbanistica del
Comune di Meldola
Arch. Enzo Colonna

MAGGIO 2015

Il Comune di Meldola è dotato di Regolamento Urbanistico Edilizio approvato con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 29/09/2008. Sono state assunte successive varianti così formalizzate:

- Variante 1 adottata con delibera C.C. n.080 del 29 novembre 2008
 approvata con delibera C.C. n.026 del 27 febbraio 2009
- Variante 2 adottata con delibera C.C. n.038 del 23 marzo 2009
 approvata con delibera C.C. n.089 del 12 novembre 2010
- Variante 3 adottata con delibera C.C. n.029 del 28 marzo 2011
 approvata con delibera C.C. n.076 del 29 settembre 2014
- Variante 4 adottata con delibera C.C. n.85 del 28 dicembre 2012
 approvata con delibera C.C. n.19 del 29 aprile 2013
- Variante 5 adottata con delibera C.C. n.12 del 28 aprile 2014
 approvata con delibera C.C. n.64 del 28 luglio 2014
- Variante 6 adottata con delibera C.C. n.87 del 28 novembre 2014

Il Regolamento Urbanistico Edilizio, in quanto strumento principale per la gestione dell'edilizia a livello comunale, richiede aggiornamenti a cadenza non troppo dilatata nel tempo, in particolare per Comuni aventi una popolazione consistente come quella del Comune di Meldola.

L'Amministrazione Comunale, per quanto sopra, dopo l'adozione della variante 6, intende ora procedere all'adozione di una nuova variante, esclusivamente normativa, motivata dalla necessità di regolamentare la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Risulta necessario premettere che :

- con decreto ministeriale 10/9/2010, sono state dettate le linee guida nazionali ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché le linee guida tecniche per gli impianti stessi;
- l'allegato 3 del citato decreto ministeriale prevede che le Regioni, con propri provvedimenti, individuino le aree ed i siti non idonei all'insediamento di tali impianti, tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica;
- la Regione Emilia Romagna, con Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26 luglio 2011 ha individuato le aree ed i siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica;
- in particolare, al paragrafo 3 e 4, della citata deliberazione regionale, vengono individuati i siti idonei, non idonei, od idonei con condizionamenti, per gli impianti di produzione di energia da biogas e da biomasse;

Nella D.A.L. 51/2011 sopracitata, viene prevista la possibilità, per le amministrazioni comunali, di individuare nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), distanze minime per la localizzazione degli impianti in oggetto, e che la compatibilità di tali limiti con l'attuazione dei piani energetici regionale e locali è verificata dalla Provincia nell'ambito delle riserve al RUE, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale d'intesa con le Province stesse;

Il R.U.E. vigente del Comune di Meldola contempla già all'interno delle sue Norme un articolo dedicato al tema (Art. 6.4. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili) in cui si ritrovano però riferimenti normativi non più attuali e che non presenta indicazioni circa la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Si è ritenuto pertanto di recepire all'interno di tale norma gli indirizzi di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 51 del 26 luglio 2011, tenuto conto anche delle esperienze di altri Comuni (anche limitrofi), i quali hanno proposto limitazioni nei propri strumenti urbanistici, provvedendo anche ad abrogare quanto prima contenuto in tale articolo delle Norme del RUE vigente;

Nello specifico la presente variante al RUE di regolamentazione dell'insediamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, definisce:

- nel comma 1. del riscritto Art. 6.4 le distanze minime per la localizzazione degli impianti superiori a 100 Kw, introducendo in particolare limitazioni rispetto al perimetro del territorio urbanizzato e limitazioni rispetto agli edifici in territorio rurale;
- nel comma 5. del riscritto Art. 6.4 che in sede di verifica di istruttoria per tutti gli impianti (anche quelli con potenza nominale inferiore a 100 Kw), saranno valutati positivamente il rispetto di alcuni requisiti di qualità, per garantire nel tempo che la modalità di alimentazione, stoccaggio e gestione degli impianti a biomasse e biogas avvenga nel rispetto dei piani e nella tutela della qualità della vita dei cittadini che vivono il territorio;

Inoltre si specifica che le disposizioni normative del variato Art. 6.4. delle Norme del R.U.E., si applichino alle richieste di autorizzazione di impianti presentate successivamente alla data di approvazione in Consiglio Comunale della delibera di adozione della presente variante di R.U.E.